

Atto di validazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 *del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (RU) del Comune di Piansano (VT) di cui alla delibera n.363/2021/r/rif art. 7.4 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA)*

Il Revisore legale Rag. Mazzapicchio Fiorello, con richiesta del Comune di Piansano (VT) avente Prot.2980 del 28/07/2026 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'atto suddetto si procede alla verifica della documentazione e della congruenza dei dati, così come previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dell'Energia e dell'Ambiente (ARERA) n. 363 del 3 Agosto 2021.

Premesso che:

- l'ARERA ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- il nuovo metodo tariffario MTR-3, contenuto nella deliberazione ARERA n.397/2025/R/rif del 05/08/2025, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2026-2029, i criteri per i costi riconosciuti nel quadriennio e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

Considerato che:

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- il nuovo metodo MTR-3, così come il precedente metodo MTR-2, prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio, regolando in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- l'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.302 del 31/12/2025) con il quale è stato differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;
- l'art.3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30/12/2021, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge n.15 del 25/02/2022, e successivamente modificato dall'art.1, comma 677, Legge n.199 del 30/12/2025 il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva*

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione delle tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato in particolare che:

- l'art. 7, della citata deliberazione ARERA n.397/2025/R/RIF del 05/08/2025 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il PEF per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ETC;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Organo Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, definisce inoltre che:
 - sulla base della normativa vigente, l'ETC assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 - l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
 - fino all'approvazione da parte dell'ARERA di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC.

Tenuto conto che:

la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Organo Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che:

l'art. 7.4 del MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Fatte le dovute premesse si procede alla verifica della documentazione e del rispetto dei vari parametri previsti dal nuovo sistema.

Verificato che il Comune di Piansano in qualità di ETC ha compilato i seguenti documenti:

1. tool ARERA per la determinazione del PEF aggregato per gli anni 2026-2029;
2. dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco;
3. relazione di accompagnamento.

Che tali documenti risultano essere nei termini e completi in ogni loro componente.

Tutto ciò premesso

in relazione alla documentazione e ai dati trasmessi dal Comune di Piansano, anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel PEF con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune registrati nel bilancio dell'ente locale.

Considerato che

il sottoscritto Rag. Mazzapicchio Fiorello risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo e regolarmente iscritto quale Revisore Legale.

Acquisiti

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

Esprime parere favorevole

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, sull'allegato PEF predisposto attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF stesso.

Piansano, 28 luglio 2026



The image shows a handwritten signature and an official circular stamp. The stamp is from the 'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VITERBO' and specifically mentions 'RAG. MAZZAPICCHIO FIORELLO'. The signature is written in black ink over the stamp.